



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI RIETI

=====0000000=====

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

ARTICOLO 1 - Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2 - Composizione, nomina e durata dell'O.I.V.

ARTICOLO 3 - Requisiti per la nomina

ARTICOLO 4 - Cause ostative alla nomina, di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

ARTICOLO 5 - Funzioni dell'O.I.V.

ARTICOLO 6 - Sede e funzionamento dell'O.I.V.

ARTICOLO 7 - Compenso

ARTICOLO 8 - Entrata in vigore e rinvio

Articolo 1

Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed Oggetto del Regolamento

In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e della Legge Regionale del Lazio 16 marzo 2011 n. 1, è istituito l'Organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato O.I.V..

Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento dell' O.I.V..

Articolo 2

Composizione, nomina e durata dell'O.I.V.

1. L'O.I.V. è un organo monocratico nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione di apposita procedura, mediante avviso pubblico, finalizzata alla ricerca di professionalità esterne all'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'incarico di cui in argomento.
2. L'incarico di Titolare di OIV monocratico ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto in esito al provvedimento di conferimento dell'incarico, non è prorogabile e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

3. L'O.I.V. può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. L'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.
5. La scadenza degli Organi politici - amministrativi dell'Azienda non comporta la decadenza dall'incarico dell'O.I.V.. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 **Requisiti per la nomina**

L'O.I.V. è nominato tra i soggetti iscritti nell'apposito Elenco Nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici.

b) di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

c) di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 4 **Cause ostative alla nomina, di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi**

1. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'O.I.V., non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8, del D.lgs. n.150 del 2009, soggetti dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

2. Altresì, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore, quali:

- essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l'A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- essere nei confronti dell'Azienda, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Azienda;
- avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso l'A.T.E.R. della Provincia di Rieti, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- essere revisore dei Conti presso l'A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- appartenere a più O.I.V. oltre il limite massimo di quattro o, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni oltre il limite massimo di due.

Articolo 5 Funzioni dell'O.I.V.

L'O.I.V. esercita le funzioni previste dalla legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale;
- c) valida la Relazione sulla performance;
- d) presidia il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e ne garantisce la correttezza;
- e) vigila sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
- f) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale del Direttore Generale e dei Dirigenti dell'Azienda e l'attribuzione ad essi dei premi;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Articolo 6 Sede e funzionamento dell'O.I.V.

1. L'O.I.V. ha sede presso la Sede amministrativa dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti, che garantisce la disponibilità dei locali e degli strumenti idonei allo svolgimento delle attività.
2. L'O.I.V. svolge la sua attività in piena autonomia rispetto alle strutture e agli Uffici dell'Ente e tenendo in considerazione le specifiche esigenze aziendali derivanti da scadenze di carattere amministrativo e/o istituzionale e risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
3. L'O.I.V. ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Azienda si impegna a garantire tale accesso senza ritardo.
4. L'O.I.V. ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Azienda, e può accedere a tutti i luoghi all'interno della stessa, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'O.I.V. effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5. Con riferimento agli obiettivi posti dall'Amministrazione, l'O.I.V. può identificare per ogni settore operativo, anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione, aree o analisi considerate particolarmente critiche e formulare proposte di miglioramento in merito.
6. L'O.I.V. riferisce periodicamente, attraverso apposite relazioni, sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, al Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, nonché al Collegio dei Revisori.
7. L'O.I.V. redige – previo accertamento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Azienda, anche attraverso la valutazione dei risultati raggiunti in tema di produttività e di miglioramento dei servizi – apposita relazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, inerente la valutazione dei Dirigenti e l'attribuzione dei premi.
8. L'O.I.V. è convocato dal Presidente e si riunisce secondo le esigenze dell'Azienda e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
9. L'O.I.V. e il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

Articolo 7 Compenso

All'O.I.V. spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Azienda, oltre ad una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti, come disposto dall'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale del Lazio 16 marzo 2011 n.1.

Articolo 8 Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni normative vigenti in materia.

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 21.10.2021
